

SENTENZA
N. 531/10
CRON. 2570/2010
R.G.L. 1199/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott.ssa Rita MANCUSO	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 1199/2008 R.G.L.

promossa da:

PASQUALE Doriano Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Guariso, Eugenio Polizzi e Livio Neri, per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Juvarra 10, presso lo studio dell'avvocato Sergio Sonetto.

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente, come tale legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma via Ciro il Grande 21, elett. Domiciliato in Torino, via XX Settembre n. 34 nell'ufficio legale dell'Inps presso l'avvocato Franca Borla che,

unitamente e disgiuntamente all'avvocato Franco Pasut, lo rappresentano e difendono in forza di procura generale alle liti rispettivamente del 7/10/1993 e del 3/1/1994 per atti Franco Lupo, notaio in Roma.

APPELLATO

Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Voglia la Corte d'Appello,

in riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza e eccezione,

- a) accertare e dichiarare che il ricorrente è stato esposto all'amianto nel periodo interso tra il 7.7.1975 ed il 30.9.2001, o nei diversi periodi ritenuti di giustizia;
- b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio della rivalutazione dell'anzianità contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, L. 257/92;
- c) ordinare all'Inps di riconoscere al ricorrente, in relazione al periodo di esposizione all'amianto, l'anzianità di 39 anni, 3 mesi e 27 giorni, ai fini delle prestazioni pensionistiche ex art. 13 c. 8 L. 257/92, in luogo dell'anzianità ordinaria.

In ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”

Per l'appellato:

“Piaccia alla Corte d’Appello Ill.ma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingersi il ricorso in appello avverso e confermare la sentenza impugnata mandando l’Istituto resistente assolto dalle domande tutte proposte nei propri confronti.

Con vittoria di spese competenze e onorari di entrambi i gradi del giudizio.

In ipotesi di accoglimento della domanda avversa voglia la Corte d’Appello Ill.ma, in ogni caso, concedere all’INPS il beneficio della compensazione delle spese non essendo l’Istituto stato mai posto in grado di valutare la presenza degli elementi necessari per la concessione del beneficio richiesto.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.11.2006 diretto al Tribunale di Novara, il sig. PASQUALE DORIANO GIUSEPPE PASQUALE, unitamente a CONTARDI GIUSEPPE, evocava in giudizio l’INPS, chiedendo che venisse accertato il suo diritto al beneficio della rivalutazione dell’anzianità contributiva prevista dalla L. n. 257/1992 e che l’ISTITUTO convenuto fosse condannato, pertanto, a riconoscergli un’anzianità complessiva di 39 anni, 3 mesi e 27 giorni.

Il ricorrente esponeva:

- di lavorare sin dal 7.7.1975 presso la Centrale Elettrica di Turbigo, alle dipendenze dapprima dell’ENEL poi di EUROGEN spa ed infine di EDIPOWER spa;
- di avere svolto le mansioni di “strumentista” e di essere

- stato esposto continuativamente, dall'assunzione fino al 30.9.2001 (quindi per 9.568 gg.), a fibre d'amianto;
- che l'INAIL, con provvedimenti del 20.12.1996, dell'8.4.2002 e del 17.5.2004 aveva reiteratamente escluso il suo diritto ad accedere ai benefici previdenziali di cui all'art. 13, 8° co., L. n. 257/1992 come modif. dalla L. n. 271/1993;
 - di avere richiesto all'INAIL in data 13.6.2005 l'apertura della pratica di riconoscimento dell'esposizione ad amianto e, quindi, all'INPS il 21.2.2006 il riconoscimento del predetto beneficio previdenziale, in considerazione di una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano che tale diritto aveva riconosciuto a dei suoi colleghi aventi identico curriculum professionale.

Costituendosi con memoria, l'INPS eccepiva la decadenza sostanziale ex art. 47 DPR n. 639/1970 come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992 nonché, in ogni caso, la prescrizione del diritto ex adverso azionato e chiedeva, preliminarmente, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL, deducendo poi nel merito, con diverse argomentazioni, l'infondatezza della domanda ex adverso proposta.

Ammissa ed espletata, con l'escussione di diversi testi, la prova dedotta dal ricorrente, il Tribunale adito, con sentenza in data 6.5.2008, respingeva le domande e compensava le spese processuali.

Avverso detta sentenza, depositata il 25.6.2008 e notificata il 24.9.2008, interponeva appello il sig. PASQUALE con ricorso depositato il 17.10.2008, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni sopra trascritte.

Resisteva l'INPS che, costituitosi con memoria depositata il 16.3.2009, chiedeva la reiezione del gravame e, in subordine, la compensazione delle spese.

Acquisite informative scritte dall'INAIL, all'udienza del 28.10.2009 la Corte, dopo l'intervento dei difensori, disponeva CTU volta ad accertare l'esposizione ad amianto del PASQUALE nel periodo 7.7.1975-30.9.2001, nominando il dott. LAURIA Emanuele; quindi, all'udienza del 20.5.2010 la causa veniva decisa con lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Novara ha respinto la domanda proposta dal sig. PASQUALE Dorianò Giuseppe sulla base dei seguenti motivi:

- a) il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, L. n. 257/92 come modificata dal D.L. 169/93 conv. in L. 271/93, presupponeva l'esposizione a fibre d'amianto in concentrazione superiore ai valori limite di cui agli artt. 24 e 31 D.Lgs. n. 277/1991;
- b) il d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003 ha dettato all'art. 47 una nuova disciplina in materia, riducendo il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25, disponendone l'applicazione ai soli fini della misura della pensione,

stabilendo che la sussistenza e la durata dell'esposizione sono accertate e certificate dall'INAIL e che ai fini del riconoscimento del beneficio gli interessati debbono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro un termine di decadenza;

- c) che l'art. 3, co. 132, della L. 24.12.2003 n. 350 ha inoltre previsto la salvezza delle disposizioni previgenti alla data del 2.10.2003 a favore dei lavoratori che a tale data avessero già maturato il diritto al conseguimento del beneficio di cui all'art. 13, 8° co., cit. o avessero avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL;
- d) alla luce della giurisprudenza della Cassazione, la salvezza della previdenza disciplina riguardava coloro che avessero maturato il diritto a pensione ovvero che, alla data indicata, avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva;
- e) nel caso, doveva trovare applicazione la nuova disciplina di cui all'art. 47 cit., poiché il ricorrente non aveva dedotto e dimostrato di avere già maturato alla data del 2.10.2003 il diritto a pensione ovvero di avere avviato entro tale data un procedimento amministrativo o giudiziario per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, dal momento che avverso le domande evase negativamente dall'INAIL il 20.12.1996 e l'8.4.2002 non era stato proposto ricorso

amministrativo né era stato coltivato ricorso giudiziale e che la successiva richiesta di riapertura della pratica risaliva al 27.3.2004;

- f) *rebus sic stantibus*, le domande andavano respinte per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 47 cit. per il riconoscimento del diritto azionato, non essendo stato corrisposto dal datore il premio supplementare per asbestosi, non avendo l'INAIL rilasciato al riguardo alcuna certificazione, non emergendo prova di esposizione ad amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno per un periodo non inferiore a 10 anni, non potendosi a tal fine ritenere sufficienti le deposizioni raccolte (meramente confermate di esposizione ad amianto) e non prospettandosi neppure utile alcun accertamento peritale dato il tempo trascorso, lo svolgimento di mansioni varie nel corso degli anni, la dismissione delle lavorazioni e la alterazione dello stato dei luoghi nel frattempo intervenuta.

Nell'appello si censura la sentenza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- a) la normativa previgente dettata dall'art. 13, 8° co. L. n. 257/92 deve trovare applicazione in considerazione del fatto che in epoca ben precedente al 2.10.2003 l'appellante aveva presentato all'INAIL domanda per l'accertamento dell'esposizione ultradecennale ad amianto ai fini del

TOBINO

riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva;

b) ha errato il primo giudice nel ritenere necessaria e comunque non provata una esposizione "qualificata" ad amianto e nel ritenere superfluo ogni accertamento peritale sul punto;

c) sussistendo i requisiti stabiliti dal cit. art. 13 e, cioè, l'esposizione ultradecennale a fibre d'amianto nel periodo 7.7.1975-30.9.2001, sussiste il diritto del PASQUALE alla rivalutazione contributiva.

L'INPS dal canto suo : a) ribadisce la necessità che l'esposizione sia stata "qualificata", cioè che vi fosse una concentrazione di polveri d'amianto superiore ai valori limiti fissati dalla legislazione prevenzionale; b) reitera l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR n. 639/1970; c) chiede la conferma della sentenza impugnata sul rilievo che le domande presentate dall'appellante anteriormente al 1°.10.2003 sono inevitabilmente decadute; d) osserva che nel caso possono ritenersi valide solo le domande presentate dal PASQUALE dopo l'ottobre 2003, con conseguente applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 47 D.L. n. 269/2003 e reiezione della domanda di attribuzione del beneficio per difetto di prova dei requisiti stabiliti da tale disposizione.

L'appello è fondato nei limiti di cui appresso.

L'art. 3, co. 132, L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha stabilito che *"in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla*

data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257 e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previdenti alla medesima data del 2 ottobre 2003" e che tale disposizione "si applica anche a coloro che hanno avanzata domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data".

L'INPS, con la propria circolare n. 54 del 19.3.2004, ha dal canto suo ribadito l'applicazione della disciplina previgente alla data del 2.10.2003 a coloro che avessero tra l'altro avanzato domanda all'INAIL di riconoscimento del beneficio entro il 2.10.2003 e la S.C., in numerose sentenze, ha ribadito che il comma 132 cit., introdotto in relazione alla nuova regolamentazione della materia dettata dall'art. 47 del d.l. 30.9.2003 n. 269 conv. in l. n. 326/2003, ha fatto salva l'applicabilità della previgente disciplina dettata dall'art. 13, co. 8, L. n. 257/1992 nei confronti dei lavoratori che alla data del 2.10.2003 o avessero maturato il diritto a pensione (in tal senso dovendosi interpretare l'espressione "diritto al conseguimento dei benefici previdenziali") o che, non avendo ancora maturato il diritto a pensione, alla data predetta avessero avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva (v. Cass., n. 15679/2006, n. 15008/2005 e 21862/2004).

Poiché l'odierno appellante aveva sin dal ricorso introduttivo dedotto ed allegato che l'INAIL sede di Milano con due lettere

DIAPPELLO

del 20.12.1996 e dell'8.4.2002 gli aveva comunicato che egli non poteva considerarsi esposto ad amianto in concentrazioni significative ai fini del conseguimento dei benefici di cui alla L. n. 257/1992 (v. docc. 31 e 32 appellante), la Corte ha ritenuto necessario acquisire dalla predetta sede INAIL informative scritte in ordine a tali missive onde apprendere, in particolare, se le stesse erano state di risposta a domande avanzate dal PASQUALE ai sensi dell'art. 13, 8° co. L. n. 257/1992.

L'INAIL ha trasmesso a questa Corte le informative richieste, allegando al riguardo la documentazione del caso e specificando che :

- a) il PASQUALE aveva il 27.9.1996, tramite il Patronato Inas-Cisl, presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione ad amianto ai fini del conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva, allegando il curriculum dell'attività svolta presso la Centrale di Turbino dell'ENEL dal 7.7.75 all'1.7.1994;
- b) l'INAIL in base all'atto di indirizzo ministeriale n. 504 dell'8.3.2001 e tenuto conto del curriculum rilasciato dall'ENEL aveva emesso certificazione negativa con le missive del 20.12.1996 e dell'8.4.2002;
- c) il PASQUALE aveva nel marzo 2004 richiesto un riesame della pratica allegando gli stessi documenti precedenti, di talchè l'ISTITUTO, in assenza di nuovi elementi, aveva riconfermato con lettera del 17.5.2004 il contenuto della

APPELLANTE

precedente missiva dell'aprile 2002;

- d) anche la successiva domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto per il conseguimento dei benefici di legge, presentata dal PASQUALE il 13.6.2005, era stata respinta con lettera dell'INAIL del 19.9.2005.

Emerge dunque con certezza che proprio come previsto dal co. 132 dell'art. 3 L. n. 350/2003 il PASQUALE aveva entro la data del 2.10.2003 avanzato all'INAIL domanda di riconoscimento dell'esposizione ad amianto, di talchè nei suoi confronti deve trovare applicazione la disciplina previgente costituita dalla formulazione dell'art. 13 L. n. 257/1992 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 47 del d.l. 269/1993 e ciò considerato che il cit. co. 132 si limita a richiedere l'avvenuta presentazione della domanda di riconoscimento all'INAIL entro la data indicata e non anche l'accoglimento della stessa da parte dell'Istituto ovvero la presentazione di un ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'Istituto.

D'altronde, va al riguardo disattesa l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS ex art. 47 del RDL n. 639/1970 come sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992 : come già rilevato da questa Corte in altri analoghi precedenti (v. sent. n. 1590/04, in causa SASSANO/INPS nonché sent. n. 492/10, in causa MIZAR Agricola/INPS), dal tenore letterale della disposizione invocata dall'ISTITUTO risulta evidente che il suo ambito di applicazione è circoscritto ai ricorsi amministrativi e alle azioni giudiziarie relative ai "trattamenti pensionistici" conseguenti alla reiezione

di "domande di prestazioni". La norma, infatti, prevede la decadenza dall'azione giudiziaria "per le controversie in materia di trattamenti pensionistici" ed in essa si fa ripetutamente riferimento alla presentazione di domande di prestazioni.

Nel caso è indubbio che la presente controversia non ha ad oggetto una prestazione pensionistica che sia stata negata dall'INPS, afferendo invece al riconoscimento di una maggiore contribuzione in conseguenza dell'esposizione all'amianto.

Trova dunque applicazione nei confronti del PASQUALE l'art. 13, co. 8, L. n. 257/1992, norma che stabiliva, nella sua formulazione anteriore all'art. 47 d.l. 269/03 conv. in l. n. 326/03, a favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a 10 anni, ed ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, la moltiplicazione per il coefficiente 1,5 dell'intero periodo lavorativo

Diversamente da quanto sostiene l'appellante, però, la Corte, sulla scorta dell'orientamento della Cassazione (v. ad es. Cass., n. 15579/06 cit., Cass., 19.10.2006 n. 22422 e da ultimo Cass., 26.2.2009 n. 4650) deve ribadire, come già in altri analoghi casi, che anche nelle fattispecie disciplinate "ratione temporis" dal cit art. 13 comma 8 l'esposizione ultradecennale è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso al beneficio, dovendo invece sussistere, a tal fine, una esposizione qualificata al rischio morbigeno che abbia cioè superato la soglia limite del rischio di esposizione di 0,1 fibre/cc di cui all'art. 24 d.lgs. n. 277/1991.

Ciò posto, è stato affidato da questa Corte ad dott. Lauria

l'incarico di rispondere al seguente quesito: "...dica il c.t.u. se l'appellante nel periodo 7.7.1975-30.9.2001 sia stato esposto ad amianto in relazione alle mansioni descritte nel ricorso introduttivo per oltre dieci anni con superamento della concentrazione media di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo ultradecennale in accertamento".

Il CTU, acquisite le note dei rispettivi Consulenti di parte, esaminata la documentazione in atti o successivamente acquisita, ricostruita l'attività della Centrale Elettrica di Turbino e le mansioni in essa espletate dal sig. PASQUALE, ha concluso che il medesimo è stato direttamente esposto dal 7.7.1975 ad una concentrazione superiore a 100f/litro per almeno dieci anni, avendo invece subito esclusivamente una esposizione ambientale (quantificabile al più in 10ff/l) nel periodo successivo al 31.12.1992.

Da tali conclusioni, peraltro in linea con quelle dei Consulenti di Parte (e in particolare di quelle della dr. Gulio, CTP dell'INPS) e non contestate in alcun modo all'udienza di discussione del 20.5.2010, la Corte non ha motivo di discostarsi, risultando le stesse adeguatamente motivate e frutto di un attento esame del caso.

Discende da ciò che, in parziale accoglimento del gravame, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante alla rivalutazione contributiva ex art. 13, 8° co., cit. relativamente al periodo

7.7.1975-31.12.1992.

Stante la prevalente soccombenza dell'INPS, a carico dello stesso ISTITUTO debbono porsi le spese dei due gradi (che si liquidano in base agli atti come in dispositivo e che debbono essere distratte ex art. 93 c.p.c.) nonché le spese di CTU liquidate con separato decreto.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'appello,

dichiara che l'appellante ha diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, L. 257/1992 relativamente al periodo 7.7.1975 – 31.12.1992;

condanna l'INPS a rimborsare all'appellante le spese di entrambi i gradi, liquidate per il primo in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 3.570,00 di cui 2.500,00 per onorari e 675,00 per diritti, oltre Iva e Cpa, con distrazione a favore del difensore; pone a carico dell'INPS le spese di CTU.

Così deciso all'udienza del 20.5.2010.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Rita MANCUSO

IL PRESIDENTE

Dott Giancarlo GIROLAMI

Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 21.5.2010.

Il Funzionario di Cancelleria

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro
della Corte di Appello di Torino
29 MAG 2010

Il Funzionario di Cancelleria